



SENT. 2/2025

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE VALLE D'AOSTA

composta dai magistrati:

Dott.ssa Maria RIOLO Presidente

Dott. Roberto RIZZI Consigliere

Dott.ssa Laura ALESIANI Primo Referendario relatore

pronuncia la seguente

SENTENZA

nel giudizio, in materia di responsabilità amministrativa, iscritto al **n. 940** del registro di segreteria, promosso dalla Procura regionale della Corte dei conti per la Regione Valle d'Aosta e proposto nei confronti dei convenuti:

R. A., nato OMISSIS nella qualità, all'epoca dei fatti, OMISSIS, rappresentato e difeso dall'avv. Andrea Giunti (C.F. GNTNRG66D01A326R – fax n. 0165/516993 – Pec avvandreaginogiunti@puntopec.it) e presso il suo studio elettivamente domiciliato in Saint Christophe (AO), località La Maladière, rue de La Maladière n. 90, in forza di procura alle liti allegata alla comparsa di costituzione;

B. O., nata OMISSIS, nella qualità, all'epoca dei fatti, OMISSIS, difesa dagli avvocati Patrick Actis Perinetto (c.f.: CTSPRC84T15E379V p.e.c.: patrick.actisperinetto@legal.chiomenti.net), Marco Briccarello (c.f.: BRCMRC84H13 L219A p.e.c.:

	marcobriccarello@pec.ordineavvocatitorino.it) e Vittorio Barosio (c.f.:	
	BRSVTR39C08L219D p.e.c.: vittoriobarosio@pec.ordineavvocatitorino.it)	
	ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest’ultimo, in Torino, corso	
	Galileo Ferraris 120, domicilio digitale all’indirizzo p.e.c.:	
	vittoriobarosio@pec.ordineavvocatitorino.it., in forza di delega sottoscritta	
	digitalmente;	
	S. L., nato OMISSIS e residente OMISSIS, nella qualità, OMISSIS,	
	rappresentato e difeso dall’avv. Giovanni Borney (C.F.	
	BRNGNN67D28A326U - Pec avvgiovanniborney@cnfpec.it) e presso il suo	
	studio elettivamente domiciliato in Saint Christophe (AO), località La	
	Maladière, rue de La Maladière n. 90, in forza di procura in data 17 novembre	
	2023, depositata contestualmente alla comparsa di costituzione.	
	VISTA l’istanza presentata dal convenuto L. S. ai sensi dell’art. 130 c.g.c.,	
	corredata dal previo e concorde parere del Pubblico Ministero;	
	VISTI tutti gli altri atti e documenti di causa;	
	UDITI , nell’udienza in camera di consiglio del 29 gennaio 2025, svolta con	
	l’assistenza del segretario Dott.ssa Geltrude Petrini, il relatore Primo Ref.	
	Laura Alesiani, il Pubblico ministero, nella persona del Sostituto Procuratore	
	Regionale Ref. Francesca Cozza, e l’Avv. Giovanni Borney, in rappresentanza	
	del convenuto.	
	RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO	
	In seguito all’irrogazione da parte del Garante per la protezione dei dati	
	personali di due sanzioni amministrative a carico della Regione Autonoma	
	Valle d’Aosta, si sono delineate due fattispecie di danno indiretto: in	
	particolare, con riferimento all’ordinanza n. 397 del 5/10/2017, recante	
	2	

	l'ingiunzione al pagamento della somma di euro 20.000,00 , la Procura	
	regionale disponeva l'apertura del fascicolo istruttorio n. I00034/2018,	
	confluito nel giudizio di cui all'epigrafe (n. 940), e con riferimento	
	all'ordinanza n. 398 del 5/10/2017 recante l'ingiunzione al pagamento della	
	somma di euro 100.000,00, la Procura regionale disponeva l'apertura del	
	fascicolo istruttorio n. I00030/2022, confluito in altro diverso giudizio (n.	
	939).	
	Ai soggetti convenuti nel giudizio di cui all'epigrafe, iscritto al n. 940 , Sig.	
	A. R., Sig.ra O. B. e Sig. L. S., veniva imputata <i>pro quota</i> una parte del danno	
	indiretto complessivo di euro 21.802,94, posto a carico degli stessi convenuti	
	nelle seguenti quote: euro 11.802,94, per il Sig. A. R.; euro 5.000,00, per il	
	Sig. L.S. ed euro 5.000 per la Sig.ra O. B., con ciò, pertanto, pervenendo la	
	Procura regionale alla richiesta di condanna del Sig. L. S. al risarcimento in	
	favore dell'amministrazione regionale della somma di euro 5.000,00, oltre	
	interessi, rivalutazione monetaria e spese di giudizio.	
	La Procura in particolare, contestava in capo al Sig. L. S., la responsabilità	
	gravemente colposa, in qualità di “ <i>incaricato di funzioni dirigenziali</i> ”, per la	
	protratta illegittima pubblicazione sul sito <i>on line</i> della deliberazione n. 1016	
	del 2013, con la quale la Giunta regionale aveva disposto il trasferimento “ <i>per</i>	
	<i>esigenze organizzative per accertata incompatibilità ambientale</i> ” di un	
	proprio dipendente (in particolare, la pubblicazione avveniva per un periodo	
	superiore a quello previsto dalla disciplina di settore e senza l'oscuramento	
	dei dati personali e identificativi della persona oggetto del provvedimento),	
	come peraltro attestato, secondo la Procura regionale, dal fatto che il S.,	
	seppure indirettamente, interloquiva con il Garante per la protezione dei dati	
	3	

	personali a seguito dei rilievi dal medesimo in proposito formulati.	
	Con comparsa del 22 ottobre 2024 si costituiva il convenuto Sig. L. S.,	
	contestando la propria responsabilità nella vicenda in giudizio ed, in	
	particolare, la sussistenza della propria colpa grave nella causazione	
	dell'evento di danno, ma richiedendo comunque, per motivi di economia	
	processuale, acquisito il previo e concorde parere del PM, di accedere al rito	
	abbreviato ai sensi dell'art. 130 del c.g.c. per la definizione alternativa del	
	giudizio mediante l'offerta di pagamento di euro 2.500,00	
	(duemilacinquecento/00), in unica soluzione.	
	All'esito dell'udienza in camera di consiglio del 28 novembre 2024, il	
	Collegio, constatata la sussistenza delle condizioni poste dall'art. 130 c.g.c.,	
	con decreto n. 3/2024 depositato in data 2 dicembre 2024, accoglieva l'istanza	
	di definizione agevolata del giudizio proposta dal dott. Salvemini e, per	
	l'effetto, determinava in euro 2.500,00 (duemilacinquecento/00) la somma	
	complessiva da versare in favore della Regione Autonoma Valle d'Aosta,	
	fissando in giorni trenta (decorrenti dalla data di comunicazione del	
	provvedimento) il termine per il versamento di detta somma, e onerando il	
	convenuto di depositare presso la Segreteria della Sezione la documentazione	
	attestante l'avvenuto pagamento.	
	In data 27 dicembre 2024, la difesa del dott. S. documentava il versamento	
	effettuato in ottemperanza alle prescrizioni contenute nel citato decreto,	
	depositando copia della ricevuta dell'avvenuto versamento (eseguito tramite la	
	Banca Mediolanum, versamento n. 09322335845) della somma di euro 2.500,00	
	(duemilacinquecento/00) in data 23 dicembre 2024 in favore della Regione	
	autonoma Valle d'Aosta; in data 8 gennaio 2025 veniva deposita, altresì, copia	
	4	

	della quietanza rilasciata in data 7 gennaio 2025 dall'Avvocato dirigente	
	della Regione Autonoma Valle d'Aosta, Avv. R. J., attestante l'avvenuto	
	versamento della somma in questione in data 23 dicembre 2024.	
	All'udienza in camera di consiglio del 29 gennaio 2025, il PM ha evidenziato	
	che, pur essendo stata depositata, da parte del convenuto, una comunicazione	
	dell'avvenuto pagamento firmata dall'Avvocato R. J. della Regione, non è	
	stata, tuttavia, depositata quietanza di pagamento a firma del Tesoriere della	
	Regione medesima; il PM ha richiesto, pertanto, un rinvio per acquisire detta	
	documentazione.	
	La difesa del convenuto ha confermato l'avvenuto pagamento e ha, quindi,	
	insistito per la pronuncia di estinzione del giudizio ai sensi dell'articolo 130,	
	comma 8, c.g.c.	
	Il Collegio, sulla idoneità della documentazione attestante l'avvenuto	
	pagamento, ritiene che nel caso di specie possano essere sufficienti gli atti	
	depositati (ricevuta del versamento bancario e quietanza della Regione), in	
	quanto il flusso documentale risulta congruente essendo stata prodotta la	
	ricevuta del bonifico bancario datato 23 dicembre 2024 e successivamente	
	anche la quietanza di pagamento datata 7 gennaio 2025 riferita proprio a tale	
	pagamento effettuato in data 23 dicembre 2024.	
	Conseguentemente, il Collegio ritiene che sussistano le condizioni per far	
	luogo alla definizione alternativa del giudizio, ai sensi dell'art. 130, comma 8,	
	c.g.c.	
	Le spese seguono la soccombenza (sussistente in capo al convenuto, in quanto	
	la domanda risarcitoria risulta sostanzialmente accolta, seppure in misura	
	inferiore alla domanda introduttiva, in ragione del rito) e si liquidano, in favore	
	5	

	dello Stato, nella misura indicata in dispositivo.	
	PQM	
	la Corte dei conti	
	Sezione giurisdizionale per la Regione Valle d'Aosta	
	dichiara la definizione, con rito abbreviato, del giudizio di responsabilità n.	
	940 proposto dalla Procura regionale nei confronti di L.S.	
	Le spese seguono la soccombenza e si liquidano, in favore dello Stato, nella	
	misura di euro 582,00 (cinquecentoottantadue/00).	
	Manda alla Segreteria per gli adempimenti di competenza.	
	Così deciso in Aosta, nella camera di consiglio del 29 gennaio 2025.	
	L'ESTENSORE	IL PRESIDENTE
	Dott.ssa Laura ALESIANI	Dott.ssa Maria RIOLO
	Depositata in segreteria il 6 febbraio 2025	
	Il funzionario	
	Geltrude Petrini	
	DECRETO	
	Il Collegio, ravvisati gli estremi per l'applicazione dell'articolo 52 del decreto	
	legislativo 30 giugno 2003, n. 196,	
	dispone	
	che, a cura della Segreteria, sia apposta l'annotazione di cui al predetto	
	articolo 52, a tutela dei diritti delle parti private.	
	IL PRESIDENTE	
	Dott.ssa Maria RIOLO	
	6	

[illegible]

Aosta 6 febbraio 2025

Il funzionario

Geltrude Petrini